

19 APRILE 2017 |

PIETRO FARCI,

IL GIUDICE DI MERITO DAVANTI A TARICCO: IL COMMODUS DISCESSUS DELLA GRAVITÀ DELLE FRODI

NOTA A CORTE APP. MILANO, SEZ. II, SENTT. 14 DICEMBRE 2016, N. 8266, E 23 GENNAIO 2017, N. 524

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2017

1. A poche settimane dall'ordinanza della Corte costituzionale^[1] che ha nuovamente chiamato in causa la Corte di giustizia al fine di chiarire la portata nel nostro ordinamento della ormai nota sentenza *Taricco*^[2], può essere utile puntare l'attenzione sulle posizioni che vanno assumendosi *medio tempore* nella giurisprudenza di merito, in attesa del definitivo sciogliersi della vicenda.

Diamo qui notizia di due sentenze “gemelle” emesse dalla II sez. pen. della Corte di Appello di Milano^[3] con cui i giudici meneghini hanno ritenuto di **non procedere alla disapplicazione della disciplina interna in materia di interruzione del termine di prescrizione** imposta dalla sentenza della Corte di Lussemburgo.

2. Cominciamo dal fatto concreto.

Le vicende esaminate riguardano la commissione da parte di alcuni imprenditori di diverse frodi fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000) finalizzate all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per importi che – in entrambi i procedimenti – eccedevano il milione di euro. Tali frodi venivano realizzate attraverso il consueto utilizzo di società “cartiere” le quali, come da copione, provvedevano ad emettere fatture fittizie per operazioni in realtà soggettivamente inesistenti. L'ultima delle fatturazioni contestate (considerando quelle di entrambi i procedimenti) risaliva al giugno del 2009 e pertanto la correlativa condotta criminosa risultava essersi prescritta in data 12 dicembre 2016.

Rilevata tale circostanza, i giudici non mancano di interrogarsi sull'opportunità di procedere alla disapplicazione della disciplina sull'interruzione della prescrizione, nel momento in cui osservano che *“il reato per cui si procede sarebbe in astratto riconducibile all'ambito di applicazione della sentenza Taricco”*^[4]. Tale eventualità viene però in entrambi i casi esclusa e gli imputati vengono prosciolti *ex art. 531 c.p.p.* per decorso del relativo termine di prescrizione.

Decisiva per i giudici milanesi la valutazione operata in merito alla sussistenza del **requisito della gravità delle frodi commesse** che – notoriamente – costituisce secondo la Corte di giustizia uno dei presupposti necessari per procedere alla disapplicazione della disciplina interruttiva del termine prescrizionale.

A tal riguardo, nella motivazione delle pronunce i giudici osservano che “*il superamento dell’importo di euro 50.000 (individuato sulla base dell’art. 2 della convenzione PIF) non può essere ritenuto di per sé sufficiente a connotare la gravità della frode*”.

Tale parametro infatti, proseguono i giudici di merito, costituisce un indice significativo della consistenza delle frodi ma non è sufficiente a fondare un giudizio di “gravità”, **essendo necessario considerare anche ulteriori elementi**. In particolare, la Corte meneghina sottolinea come la gravità delle frodi debba essere desunta anche da altri connotati della condotta concretamente tenuta dagli imputati, quali “*l’organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti anche in funzione di interposizione fittizia, la connessione con altri gravi reati e l’esistenza di un contesto associativo criminale*”[5]. A conforto di tale assunto, i giudici richiamano la pronuncia n. 44584/2016 della Cassazione penale[6], nella quale la S.C. ha - per l’appunto - indicato quali siano gli elementi di fatto da valorizzare ai fini del detto giudizio di “gravità”[7].

In ragione di queste considerazioni e della citata giurisprudenza di legittimità, il collegio milanese **esclude che nel caso in esame possa essere riscontrato in concreto il carattere di gravità delle frodi** giacché, sebbene gli importi evasi siano da ritenersi considerevoli, difettano tuttavia le altre caratteristiche della condotta atte a pervenire a tale giudizio. Diretta conseguenza della conclusione raggiunta è **l’inapplicabilità del dispositivo della sentenza della Corte di Lussemburgo** al caso di specie, con la correlativa dichiarazione di estinzione dei reati commessi.

3. Le due sentenze della Corte di Milano stimolano qualche brevissimo ma doveroso appunto.

Anzitutto, va messo in evidenza che il riferimento al precedente giurisprudenziale operato dai giudici milanesi a sostegno del proprio *iter* argomentativo non pare del tutto conferente.

A ben vedere infatti, benché in quella pronuncia la Cassazione abbia effettivamente elencato gli indici di gravità sopra citati, va sottolineato come essa abbia altresì previsto che tali parametri debbano venire in rilievo solamente “*ove non si sia in presenza di un danno di rilevantissima gravità*”[8]. Peraltro, in quella circostanza, la Suprema Corte pare aver escluso l’operatività della sentenza *Taricco* soprattutto in ragione dell’esiguità degli importi evasi[9].

Ora, dal momento che nei casi esaminati dalla Corte meneghina la massiccia evasione posta in essere dagli imputati supera, in ciascuno dei rispettivi procedimenti, la somma complessiva di un milione di euro, sostenere che il danno realizzato non sia di rilevantissima gravità appare quantomeno problematico[10].

In proposito va poi ricordato che nell’ordinanza n. 28346 della III sezione della Corte di Cassazione (la quale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli

obblighi imposti dalla sentenza *Taricco*) si era considerato integrato il requisito della gravità delle frodi proprio **in ragione del fatto che gli importi evasi superavano il milione di euro**^[11].

4. L'impressione che scaturisce dalla scelta operata dalla Corte d'Appello è dunque quella di una **decisione di compromesso** che, attraverso l'interpretazione sempre più circoscritta dei requisiti necessari per la disapplicazione imposta dalla sentenza *Taricco*, permette da un lato di non urtare con gli obblighi imposti dalla Corte di giustizia e dall'altro di continuare ad applicare *de facto* l'orientamento pregresso (e oggi ribadito dalla Consulta nell'ordinanza di rinvio) in merito alla natura sostanziale della prescrizione nel nostro sistema giuridico.

Emerge infatti come i giudici di merito, al momento attuale, vengano a trovarsi tra due fuochi: **da una parte quello della Corte di Lussemburgo** che, in ossequio al principio del primato del diritto dell'Unione, impone al giudice nazionale di garantire piena efficacia al diritto eurounitario provvisto di effetto diretto, disapplicando all'occorrenza il diritto interno con esso contrastante; **dall'altra quello della Corte costituzionale**, che pare non aver accolto con favore le indicazioni del giudice europeo, al punto da essersi spinta a sollevare nuovamente la questione alla Corte di giustizia chiedendo a quest'ultima di avallare l'interpretazione costituzionalmente orientata proposta.

A battere la strada, ancora una volta, sono quegli stessi giudici che il 18 settembre 2015^[12] avevano dato inizio al giudizio di legittimità costituzionale sulla sentenza del giudice europeo e che ora, approfittando del *commodus discessus* rappresentato dall'indeterminatezza del requisito della gravità delle frodi, ottengono di ridimensionarne *medio tempore* l'operatività.

[1] Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, Pres. Grossi, Est. Lattanzi.

[2] Corte di giustizia UE (Grande sezione), 8 settembre 2015, causa C-105/04, *Taricco*.

[3] Corte App. Milano, II sez. pen., 14 dicembre 2016, n. 8266; Corte App. Milano, II sez. pen., 23 gennaio 2017, n. 524.

[4] Cfr. Corte App. Milano, n. 8266, cit., p. 4; Corte App. Milano, n. 524, cit., p. 9.

[5] Cfr. Corte App., n. 524, cit., p. 9; Corte App., n. 8266, cit., p. 4.

[6] Cass. pen., III sez., 7 giugno 2016, n. 44584. Il passo a cui i giudici sembrano far riferimento è il seguente: “*la gravità della frode deve essere desunta anche da ulteriori elementi, quali: l'organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l'utilizzazione di “cartiere” o società-schermo, l'interposizione di una pluralità di soggetti, la sistematicità delle operazioni fraudolente, la loro reiterazione nel tempo, la connessione con altri gravi reati, l'esistenza di un contesto associativo criminale*”.

[7] A onor di completezza, i giudici richiamano altresì Cass. pen., IV sez., 25 gennaio 2016, n. 7014, nel quale la Suprema Corte aveva *a fortiori* escluso il requisito della gravità delle frodi in quanto nella fase di merito era stata esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p. dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

[8] Cfr. § 4.4.1. del considerato in diritto.

[9] Gli importi infatti si aggiravano intorno ai 130.000 euro, risultando di poco oltrepassata la soglia dei 50.000 euro indicata nell'art. 2 della Convenzione PIF.

[10] Cfr. Corte App., n. 524, cit., p. 9.

[11] Cfr. Cass. pen., III sez., ord. 30 marzo 2016, *Cestari e a.*, n. 28346, § 3.3. del considerato in diritto.

[12] Cfr. Corte. App. Milano, II sez. pen., ord. 18 settembre 2015, Pres. Maiga, Est. Locurto.